

**DELIBERAZIONE 30 GENNAIO 2014**  
**22/2014/R/GAS**

**DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO VIRTUALE, PER L'ANNO TERMICO**  
**DELLO STOCCAGGIO 2014 – 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 gennaio 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il servizio idrico (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2010, ARG/gas 193/10, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/10);
- la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2011, ARG/gas 13/11 come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2011, ARG/gas 40/11;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2011, ARG/gas 50/11;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 79/11;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 20/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 20/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2013, 33/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 33/2013/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 130/10 introduce misure per la maggior concorrenzialità del mercato all'ingrosso del gas naturale che comprendono anche interventi a favore del potenziamento delle infrastrutture di stoccaggio ed il trasferimento dei relativi benefici ai clienti finali;

- in attuazione delle misure di cui al decreto legislativo 130/10, tra gli adempimenti dell’Autorità rientra la definizione del corrispettivo massimo offerto dalla società Eni S.p.A., in qualità di soggetto aderente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c) del suddetto decreto, nell’ambito delle procedure concorrenziali per l’approvvigionamento dei servizi previsti all’articolo 9, comma 9.2 (di seguito: servizio di stoccaggio virtuale);
- ai sensi del medesimo comma, le misure di anticipazione degli effetti nel mercato dello sviluppo degli stoccaggi, tra cui il servizio di stoccaggio virtuale, hanno durata non superiore ai 5 anni: e che pertanto l’anno termico 2014 – 2015 è l’ultimo anno di applicazione delle norme in parola.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

con riferimento alla definizione del corrispettivo massimo, offerto dalla società Eni S.p.A., nell’ambito delle procedure concorrenziali per l’approvvigionamento del servizio di stoccaggio virtuale:

- l’Autorità è intervenuta con la deliberazione ARG/gas 193/10, prevedendo:
  - ai commi 4.2 e 4.3, che i mercati esteri rilevanti ai fini del servizio di stoccaggio virtuale sono l’*hub* virtuale *Title Transfer Facility* e l’*hub* fisico di *Zeebrugge*;
  - al comma 8.1, che il GSE organizzi, entro il 28 febbraio di ciascun anno, le procedure concorrenziali per la selezione degli stoccatore virtuali relative all’anno stoccaggio successivo;
  - al comma 9.1, che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 130/10, il soggetto che aderisce alle misure di cui al medesimo comma sia tenuto, con riferimento a ciascun anno stoccaggio, a partecipare alle procedure concorrenziali di cui ai precedenti alinea ed a presentare offerte:
    - a. per quantità almeno pari al 50% delle quantità che il GSE deve complessivamente approvvigionare per detto anno stoccaggio;
    - b. che presentino corrispettivi, espressi in €/MWh/giorno non superiori alla somma de:
      - i. il valore medio, determinato dall’Autorità prima dell’avvio della corrispondente procedura concorrenziale, della differenza tra le quotazioni, riferite a ciascuno dei mercati esteri summenzionati, dei prodotti a termine con consegna costante nel periodo ottobre – marzo e quelle con consegna costante nel periodo aprile – settembre dell’anno stoccaggio successivo;
      - ii. il valore assunto dal corrispettivo  $c_{mkt}$ , riferito al mercato estero cui il prodotto oggetto di approvvigionamento da parte del GSE si riferisce;
- l’Autorità è intervenuta:
  - con la deliberazione 20/2012/R/GAS, determinando detto corrispettivo, per l’anno termico dello stoccaggio 2012 – 2013, nella misura di 4,03 €/MWh;
  - con la deliberazione 33/2013/R/GAS, determinando detto corrispettivo, per l’anno termico dello stoccaggio 2013 – 2014, nella misura di 2,24 €/MWh;
- nell’ultimo anno, non si sono verificati cambiamenti nel mercato nazionale ed internazionale tali da giustificare una modifica dell’elenco dei mercati esteri

precedentemente menzionati; ma che i corsi di mercato più recenti evidenziano un differenziale stagionale, in Italia ed in Europa, ridotto rispetto all'anno scorso.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

con riferimento alla definizione dei costi medi efficienti per il trasporto del gas consegnato in ciascuno dei mercati esteri precedentemente richiamati fino al punto di scambio virtuale (di seguito: PSV):

- essi devono essere riferiti al differenziale di prezzo tra le negoziazioni di gas con consegna al PSV e quelle con consegna al *Title Transfer Facility* o all'hub fisico di *Zeebrugge* e non al costo connesso all'uso fisico delle infrastrutture, in quanto lo stoccatore virtuale ha la possibilità, qualora ciò sia economicamente conveniente, di rivendere il gas all'estero e acquistarlo direttamente al PSV, invece di trasportarlo fisicamente in Italia;
- con la deliberazione ARG/gas 193/10, l'Autorità ha previsto al comma 5.2, che il valore del corrispettivo  $c_{mkt}$  è pari a:
  - 2,6 €/MWh per il gas consegnato all'hub virtuale *Title Transfer Facility*;
  - 2,8 €/MWh per il gas consegnato all'hub fisico di *Zeebrugge*;
- con la deliberazione 33/2013/R/GAS, l'Autorità ha aggiornato detti valori, a partire dall'anno termico 2013 – 2014, sulla base delle mutate condizioni di mercato in Italia e in Europa, nella misura di:
  - 0,8 €/MWh per il gas consegnato all'hub virtuale *Title Transfer Facility*;
  - 1,0 €/MWh per il gas consegnato all'hub fisico di *Zeebrugge*;
- lo sviluppo del mercato nazionale ed internazionale rende necessario un aggiornamento di detti valori.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

con riferimento al perimetro contrattuale del servizio di stoccaggio virtuale, l'Autorità è intervenuta:

- con la deliberazione ARG/gas 193/10, definendo i diritti e gli obblighi:
  - all'articolo 3, dei soggetti investitori che aderiscono a tale servizio mediante la sottoscrizione dell'apposito contratto con il GSE, approvato dall'Autorità;
  - all'articolo 7, dei soggetti selezionati mediante procedure concorrenziali per fornitura di tale servizio (stoccatore virtuali) il cui esito è la sottoscrizione dell'apposito contratto con il GSE, approvato dall'Autorità;
- con la deliberazione 90/2013/R/GAS, differendo, alla luce delle ripercussioni sul mercato europeo e nazionale del gas della congiuntura macroeconomica, a partire dall'anno termico 2013 – 2014, il pagamento degli importi relativi al corrispettivo per l'accesso alle misure transitorie  $c_{vrt}$ , nel caso in cui il soggetto investitore aderente non si avvalga del servizio; e che tale differimento ha durata fino al primo anno termico di stoccaggio successivo in cui il soggetto investitore aderente si avvale del servizio, ovvero nel caso in cui, anche per l'anno termico dello stoccaggio 2014 – 2015, il soggetto investitore aderente non si avvalga del servizio, gli importi relativi al corrispettivo  $c_{vrt}$  per detto anno, nonché quelli eventualmente differiti, sono posti uguali a zero.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'evoluzione dei fondamentali del mercato all'ingrosso del gas naturale dal 2011/2012 ad oggi, così come l'evoluzione della regolazione nazionale ed internazionale, hanno portato ad un radicale mutamento delle dinamiche concorrenziali e, a sua volta, ad un sensibile allineamento non solo, come già detto, dei prezzi all'ingrosso in Italia rispetto a quelli degli altri mercati europei, ma anche dei prezzi relativi al gas con consegna nel periodo estivo rispetto a quelli del gas con consegna nel periodo invernale;
- le modifiche intervenute negli ultimi anni sia nella normativa che nella regolazione relativa allo stoccaggio hanno portato ad un repentino mutamento delle modalità di assegnazione e valorizzazione della capacità di stoccaggio a partire dall'anno di stoccaggio 2013/2014;
- sono pervenute alcune segnalazioni circa l'opportunità che la disciplina relativa ai corrispettivi di giacenza minima così come quella relativa a quelli di trasporto siano integrate, in relazione alle capacità conferite ai sensi del decreto legislativo n. 130/10, così da prevedere che detti corrispettivi si applichino limitatamente alla sola quota di capacità di stoccaggio utilizzata.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

per l'anno termico 2014 – 2015, con riferimento

- alla definizione del corrispettivo massimo, offerto dalla società Eni S.p.A., nell'ambito delle procedure concorrenziali per l'approvvigionamento del servizio di stoccaggio virtuale, determinare, ai sensi del comma 9.1., lettera a), della deliberazione ARG/gas 193/10, detto corrispettivo come somma tra il corrispettivo  $c_{mkt}$  di cui al punto successivo e la differenza tra:
  - la media aritmetica delle quotazioni a termine rilevate nel periodo 1 dicembre 2013 – 30 gennaio 2014 per la consegna del gas nel periodo ottobre 2014 – marzo 2015 all'*hub* virtuale *Title Transfer Facility* e all'*hub* fisico di *Zeebrugge*;
  - la media aritmetica delle quotazioni a termine rilevate nel periodo 1 dicembre 2013 – 30 gennaio 2014 per la consegna del gas nel periodo aprile 2014 – settembre 2014 all'*hub* virtuale *Title Transfer Facility* e all'*hub* fisico di *Zeebrugge*;
- alla definizione dei costi medi efficienti per il trasporto del gas consegnato in ciascuno dei mercati esteri precedentemente richiamati fino al PSV, determinare il valore del corrispettivo  $c_{mkt}$  di cui al comma 5.2 della deliberazione ARG/gas 193/10, in ciascuno dei mercati esteri di cui ai commi 4.2 e 4.3 della medesima deliberazione, sulla base del differenziale tra le quotazioni a termine per la consegna del gas nel periodo aprile 2014 – settembre 2014 al PSV e le quotazioni di un analogo prodotto:
  - consegnato all'*hub* virtuale *Title Transfer Facility*;
  - consegnato all'*hub* fisico di *Zeebrugge*.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- le modifiche intervenute nella normativa e nella regolazione dello stoccaggio potrebbero, anche in relazione alla loro repentina entrata in efficacia e in ragione dell'evoluzione del contesto di mercato richiamato nei considerati, aver inciso – in particolare con riferimento all'anno stoccaggio 2013-2014 – sulla redditività dell'investimento dei soggetti industriali, cui le misure del decreto legislativo n. 130/10 sono rivolte, al di là di quanto dovrebbe essere l'effetto dell'alea tipica cui sono esposte scelte imprenditoriali di natura pluriennale come quelle in oggetto;
- sia comunque opportuno, al fine di garantire un intervento proporzionato e un quadro d'insieme più coerente, definire le misure che si ritenga opportuno adottare in relazione a quanto evidenziato al punto precedente contestualmente alla definizione delle modalità di assegnazione della capacità di stoccaggio regolata per l'anno di stoccaggio 2014-2015;
- analogamente, sia opportuno rinviare al medesimo provvedimento di cui sopra ogni eventuale intervento relativo a quanto segnalato in merito ai corrispettivi di giacenza minima e di trasporto applicabili alle capacità conferite ai sensi del decreto legislativo 130/10

**DELIBERA**

1. di determinare, per l'anno termico 2014 – 2015, il valore di cui al comma 9.1., lettera a) della deliberazione ARG/gas 193/10 pari 1,62 €/MWh;
2. di determinare, per l'anno termico 2014 – 2015, il valore del corrispettivo  $c_{mkt}$  di cui al comma 5.2 della deliberazione ARG/gas 193/10 pari a:
  - 0,9 €/MWh per il gas consegnato all'hub virtuale *Title Transfer Facility*;
  - 0,9 €/MWh per il gas consegnato all'hub fisico di *Zeebrugge*;
3. di trasmettere il presente provvedimento al GSE e alla società Eni S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*